

# Linee guida per la verifica e la valutazione Il quadrimestre 2019-2020

## 1. Premessa

Il **decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020**, convertito in legge (**L. 27 del 24 aprile 2020**), contiene alcune significative misure sulla scuola:

- conferma la validità dell'anno scolastico in corso nonostante non sia stato possibile effettuare almeno 200 giorni di lezione, come previsto dall'**articolo 74 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297**;
- dispone (**art. 87 comma 3 ter**) che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza nell'anno scolastico 2019/20, produce gli stessi effetti della valutazione in presenza.

Le **note 279 dell'8 marzo 2020** e **388 del 17 marzo 2020**, emanate dal Ministero dell'Istruzione, introducono la necessità di definire le strategie della valutazione delle attività a distanza degli alunni, lasciando la dimensione docimologica ai docenti.

L'**O.M. 9 del 16 maggio 2020** contiene le più recenti disposizioni riguardanti gli **Esami di Stato I ciclo a.s. 2019/2020**, mentre l'**O.M. 11 del 16 maggio 2020** riguarda la **Valutazione finale degli alunni a.s. 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti**

Il presente documento integra il **Protocollo di valutazione** approvato lo scorso anno scolastico.

## 2. Finalità della valutazione in contesto DaD

Valutazione è prima di tutto verifica, sia per il docente che per lo studente, che il processo di insegnamento/apprendimento progredisca proficuamente. Dunque anche nel contesto della didattica a distanza è necessario definire un percorso valutativo che:

- **sia formalmente corretto e trasparente**, secondo criteri condivisi da tutti e in sintonia con principi di cittadinanza responsabile e di autentica inclusione;
- **tenga conto delle difficoltà strumentali delle famiglie** e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale;
- **valorizzi il lavoro svolto da studenti e docenti**, soprattutto in una contingenza così difficile, di sospensione della quotidianità;
- **permetta al docente di accertare l'esito e l'efficacia del processo didattico**;
- **salvaguardi il merito scolastico**, perché in caso contrario si rischierebbe di demotivare quanti hanno sempre dimostrato impegno e partecipazione, soprattutto dal momento in cui tutti sono certi che "a prescindere" saranno promossi alla classe successiva

La didattica a distanza evidenzia ancor più - se ce ne fosse bisogno - che il principale compito

della Scuola non può esaurirsi nella trasmissione di contenuti legati ad un “programma” (che sarà necessariamente ridotto se non impossibile da seguire secondo la programmazione effettuata ad inizio anno scolastico), ma deve basarsi su una **valutazione formativa a carattere diffuso** dell’alunno (basata sul principio input-feedback), nel senso etimologico di “dare valore” al processo educativo.

Pertanto, a maggior ragione nel processo di valutazione delle attività in contesto DAD, si rende necessario utilizzare strumenti e modalità che consentano di rilevare quelle competenze trasversali che il Consiglio Europeo sollecita a perseguire: **l’impegno nella partecipazione alle attività, la capacità di socializzare e di mettersi in relazione con gli altri, la creatività nell’esecuzione di compiti, l’empatia e l’interesse per lo studio.**

Attuare una **valutazione formativa nel contesto DAD** significa, a livelli diversi e secondo l’età degli studenti:

- effettuare la valutazione del **livello di partecipazione** dimostrato tramite i comportamenti degli alunni (verifica della presenza alle videolezioni, della correttezza nell’uso degli strumenti informatici a disposizione, puntualità, qualità del lavoro prodotto nel rispetto delle consegne);
- valutare la **qualità dell’interazione** (verifica della perseveranza di fronte alle difficoltà incontrate, coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di interazione con docenti e compagni);
- valutare il **livello della comunicazione e la capacità di riflessione** (verifica della capacità di orientarsi di fronte alle richieste, pertinenza e profondità delle domande poste, proposte alla soluzione di un problema, riflessione critica, capacità di argomentazione delle risposte, capacità di rielaborazione e creatività personale consentite dallo strumento informatico nell’esecuzione dei lavori richiesti e delle attività proposte);
- valutare la **disponibilità dell’alunno ad imparare** nel nuovo contesto emergenziale della DAD (verifica della consapevolezza dimostrata dagli alunni in merito alle difficoltà incontrate, alle nuove acquisizioni e alle carenze percepite, la capacità di vivere la situazione emergenziale come un’opportunità di acquisizione di nuove conoscenze e nuove modalità di lavoro).

### **3. Verifica e valutazione degli apprendimenti in contesto DaD**

Le verifiche in contesto DaD per la valutazione del processo di apprendimento degli alunni devono avere anch’esse un carattere **formativo**, senza ignorare naturalmente il livello degli apprendimenti disciplinari conseguito da ciascun alunno. La verifica degli apprendimenti deve considerare l’atipicità della situazione e deve basarsi su di un rapporto fiduciario docente-alunno, data l’impossibilità di un controllo diretto da parte dell’insegnante.

Vanno, infine, considerate le oggettive difficoltà strumentali delle famiglie (*digital divide*) e le eventuali situazioni di disagio socio-familiare, affettive e di natura psicologica di alcuni alunni in particolare. Per gli alunni H, DSA e BES valgono, anche nel contesto DAD, le indicazioni del PEI e del PDP.

Ciò premesso, le verifiche possono essere molteplici ed eseguibili in modalità sincrona ed

asincrona:

A) verifiche in **modalità sincrona**:

- **verifiche orali**, con uso di tool di videoconferenza (di tutta la classe o in piccoli gruppi) preferibilmente con un carattere di colloquio/conversazione;
- **verifiche scritte** strutturate "a tempo", con consegna tramite le classi virtuali su piattaforma (Classroom o Collabora)

B) verifiche in **modalità asincrona**

- **consultazione** di videolezioni e materiali didattici caricati dal docente su piattaforma per successive verifiche in modalità sincrona (soprattutto per prove autentiche);
- **verifiche scritte** da consegnare tramite classe virtuale in piattaforma di diversa tipologia (testi, elaborati, disegni, ecc.), a seconda delle discipline e delle scelte del docente;
- **prove autentiche**, al termine di un percorso/unità per competenza, anche in modalità di gruppo (*teamwork*), che consentono di verificare la padronanza di conoscenze, abilità e competenze, la capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni, la capacità di collaborare, la capacità di sviluppare di una ricerca e/o di un progetto.

È opportuno, per quanto possibile, valutare le prove effettuate dagli alunni nel contesto DAD con **forme di feedback positive e motivanti** (non necessariamente con voti decimali) fornendo contestualmente, in caso di valutazioni negative, consigli / strumenti per l'autocorrezione e il recupero. Soprattutto in una situazione così complessa serve dare fiducia, dare credito, incoraggiare, spronare. La valutazione non deve riguardare solo i contenuti appresi, ma deve aprirsi ad altre dimensioni, più adeguate al momento e utili per la crescita della persona, della sua **autonomia** e del suo **senso di responsabilità**. Bisogna quindi potenziare l'**autovalutazione** e la **riflessione sul processo di apprendimento** da parte dell'alunno, a maggior ragione nell'impossibilità di controllo diretto del lavoro.

Non ci si deve quindi limitare alla sola registrazione di singoli episodi valutativi (test e interrogazioni) e si accentui piuttosto la **dimensione continuativa della valutazione**, l'osservazione del processo e del percorso compiuto dall'alunno. In tal senso è necessario registrare anche elementi valutativi in itinere, provvisori, propedeutici alla valutazione finale.

#### **4. Valutazione del comportamento in contesto DaD**

La valutazione del comportamento, oltre alle osservazioni già effettuate in presenza nel corso del primo quadrimestre, nel periodo in cui è attuata la riprogrammazione della DAD si dovrà basare su tutti gli elementi della valutazione formativa sopra descritta e nello specifico sul rispetto della *netiquette* allegata al presente documento. Il rispetto della netiquette va inteso come la maturità dimostrata dall'alunno nel rapportarsi educatamente con gli altri (docenti e compagni) attraverso l'uso responsabile dello strumento informatico, in particolare durante le situazioni di videolezione, chat, uso della piattaforma didattica. L'uso corretto degli strumenti informatici richiesto all'alunno, il suo grado di partecipazione e di collaborazione con i compagni e la sua propensione a fare della situazione emergenziale un'occasione di

apprendimento e di maturazione sono tutti elementi che contribuiranno alla formulazione del giudizio sul comportamento da parte dei docenti del Consiglio di classe/team.

La scuola ha messo in atto quanto possibile per ridurre il *digital divide*, fornendo gli strumenti adeguati per partecipare all'attività didattica a distanza. Solo dopo aver ricevuto tali riscontri e tenendo conto dell'eventuale permanenza di difficoltà, si potranno acquisire elementi utili per la valutazione tramite controllo de:

- la partecipazione alle attività proposte dalla scuola;
- le presenze on-line durante video lezioni;
- il lavoro svolto tramite piattaforma *Collabora* (all'interno del registro elettronico) e di GoogleSuite (*Classroom* e *Meet*).

## 5. Criteri per la valutazione finale

Per l'a.s. 2019/20 la valutazione si riferirà ai criteri stabiliti nel PTOF (Curricolo d'Istituto, Protocollo di valutazione) e nelle programmazioni disciplinari/di classe/di interclasse e/o di dipartimento, a valere nel I quadrimestre e nel periodo del II quadrimestre che va dal 1 febbraio al 4 marzo 2020.

Per quanto riguarda il periodo frequentato a distanza dagli studenti, ci si riferirà ai criteri di valutazione in regime di Didattica a Distanza dal 5 marzo 2020 fino al termine dell'anno scolastico, come da griglia allegata.

In sede di **scrutinio finale** ciascun docente procederà alla proposta di voto, riferendosi a:

- valutazione sommativa del primo quadrimestre
- valutazioni attribuite nel secondo quadrimestre prima della sospensione delle attività didattiche in presenza (entro il 4 marzo 2020);
- esito delle prove formative effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza (dal 5 marzo 2020);
- Impegno, interesse e partecipazione attiva all'attività didattica a distanza, sulla base di indicatori e descrittori contenuti nella **griglia allegata**;

Gli **indicatori**, fatto salvo quanto detto a proposito della rilevazione delle difficoltà oggettive delle famiglie e tenuto conto degli interventi di supporto effettuati, sono i seguenti:

- partecipazione alle attività proposte;
- costanza e puntualità nello svolgimento delle attività;
- impegno nella produzione del lavoro proposto
- disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni;
- interazione costruttiva;
- progressi rilevabili nell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento a quelle trasversali.

## 6. Ammissione alla classe successiva

L'ammissione alla classe successiva è disciplinata dal **D.L. dell'8 aprile 2020** e

dall'**Ordinanza Ministeriale n° 11 del 16 maggio 2020**, che prevedono una deroga ai requisiti previsti dalla normativa vigente (frequenza dei  $\frac{3}{4}$  del monte ore annuo delle lezioni, votazione inferiore ai 6 decimi).

Le **insufficienze** compariranno nel documento di valutazione. Per chi è ammesso alla classe successiva con votazioni inferiori a 6 decimi o, comunque, con livelli di apprendimento non consolidati sarà predisposto dai docenti un **piano individualizzato per recuperare**, nella prima parte di settembre, quanto non è stato appreso. Il piano sarà **allegato** al documento di valutazione finale.

Per la valutazione finale degli **studenti H/DSA/BES** ci si riferirà alla normativa vigente, per cui la valutazione avverrà sulla base del piano educativo individualizzato (**PEI**) o del piano didattico personalizzato (**PDP**). Le medesime misure si applicano per gli alunni con **bisogni educativi speciali non certificati**, che siano stati destinatari di specifico PDP.

Il **piano di apprendimento individualizzato**, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni DSA e BES (certificati e non).

Il Consiglio di classe, con **motivazione espressa all'unanimità**, può **non ammettere** l'alunno alla classe successiva nel caso in cui:

- i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

## **7. Misure di integrazione e di recupero degli apprendimenti**

L'art. 2 del D.L. e gli artt. 3 e 6 dell'OM prevedono che i Consigli di classe individuino le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA)**.

Questo documento deve essere prodotto dal Consiglio di Classe in sede di **scrutinio finale** e allegato alla **relazione del coordinatore di classe**.

E' sempre cura del consiglio di classe predisporre, per gli alunni ammessi alla classe successiva, pur in presenza di valutazioni inferiori ai sei decimi, il **Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI)**, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Il PAI va allegato al **documento di valutazione** e consegnato alle famiglie. Esso è previsto anche per gli **alunni DSA e BES (certificati e non)** che siano stati ammessi alla classe successiva, pure in presenza di valutazioni non sufficienti.

Le **attività di integrazione e di recupero degli apprendimenti**, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle Indicazioni Nazionali:

- sono da svolgersi quale ordinaria attività didattica a partire dal 1 settembre 2020;
- integrano il primo quadrimestre e/o possono proseguire per l'intero a.s. 2020/2021;
- possono far convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

## 8. Esami di Stato

Ai sensi dell'art. 3 del D.L. dell'8 aprile 2020, limitatamente all'a.s. 2019/2020, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente:

- frequenza dei  $\frac{3}{4}$  del monte ore annuo delle lezioni;
- aver sostenuto le prove INVALSI;
- votazione non inferiore ai 6 decimi in tutte le discipline.

L'**esame** coincide con la **valutazione finale del Consiglio di Classe** (art. 1 D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e art. 1 O.M. n° 9 del 16 maggio 2020) che terrà conto anche di un **elaborato** del candidato, da consegnare in **modalità telematica** entro il **3 giugno** su **Classroom**.

La **tematica dell'elaborato** è assegnata dal CdC e la sua scelta deve:

- tener conto del profilo personale e dei livelli di competenza dell'alunno;
- valorizzare il percorso fatto da ciascuno studente, sia nell'ambito didattico, sia in contesti di vita personale

L'elaborato consiste in un **prodotto originale**, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica.

L'elaborato deve essere **presentato oralmente**, sempre in videoconferenza o comunque in modalità sincrona, davanti al Consiglio di classe secondo il calendario disposto dall'Istituzione scolastica e comunque entro il **30 giugno**. Per gli alunni assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il DS, sentito il consiglio di classe, dispone ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno.

L'elaborato è **valutato** dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della **griglia di valutazione** appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con **votazione in decimi**.

## 9. Scrutinio finale delle classi terze scuola secondaria I grado

Le **operazioni di scrutinio finale** delle classi terze della scuola secondaria I grado sono così scandite:

1. il CdC procede alla **valutazione dell'a.s.** sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta (in presenza e a distanza) e riporta le valutazioni conseguite nelle singole discipline nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione (**scheda**);
2. tenuto conto delle **valutazioni finali** di cui al punto 1 , della **valutazione dell'elaborato** e della sua **presentazione orale**, nonché del **percorso scolastico triennale**, il CdC attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi;
3. si redige la **certificazione delle competenze** per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, senza compilare la sezione Invalsi.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una **valutazione finale di almeno sei decimi**. Può essere attribuita la **lode**, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.